

| | |
|---|--|
|  | <p>Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo</p> |
|---|--|

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/01 DI
GOOGLE ITALY SRL**

| VERSIONE E AGGIORNAMENTI | | |
|--|-----------------------------|---|
| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 | | |
| Versione | Data di approvazione | Oggetto |
| 1. | 4 giugno 2024 | Prima adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE | 11 |
| 2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 | 13 |
| 3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ | 18 |
| 4. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI GOOGLE ITALY SRL | 19 |
| 4.1. La realtà organizzativa di Google Italy Srl | 19 |
| 4.2. Gli strumenti di <i>governance</i> di Google Italy Srl | 20 |
| 4.3. Il Codice di Condotta di Google | 21 |
| 5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE | 21 |
| 5.1. Premessa | 21 |
| 5.2. Il progetto per la realizzazione del proprio Modello | 22 |
| 5.2.1. FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Risk Assessment) | 23 |
| 5.2.2. FASE II - Gap Analysis | 23 |
| 5.2.3. FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno | 24 |
| 5.2.4. Approvazione formale del Modello e nomina dell'OdV | 25 |
| 6. ORGANISMO DI VIGILANZA | 25 |
| 6.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento | 25 |
| 6.2. Funzioni e poteri dell'OdV | 26 |
| 6.3. Identificazione dell'OdV | 29 |
| 6.4. Il flusso informativo verso l'OdV ed il canale di segnalazione interno ex D.Lgs. 24/2023 | 31 |
| 6.5. Il rapporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali | 34 |
| 6.6. Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV | 35 |
| 7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE | 36 |
| 8. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO | 37 |
| 8.1. (a) Lavoratori dipendenti – (b) Dirigenti | 37 |
| 8.2. Consiglio di Amministrazione | 38 |
| 8.3. Collaboratori Esterni | 39 |
| 9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE | 40 |
| 10. I REATI APPLICABILI | 40 |
| Premessa | 41 |
| Criteri adottati per la valutazione dei reati | 42 |
| 1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D.LGS. 231) | 43 |
| 1.1. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 43 |
| 1.2. Principi generali di condotta | 46 |
| 1.3. Protocolli | 48 |
| 1.4. Segnalazioni all'OdV | 51 |
| 2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231) | 52 |
| 2.1. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 52 |
| 2.2. Principi ed elementi di controllo | 53 |
| 2.3. Principi generali di condotta | 53 |
| 2.4. Segnalazioni all'OdV | 55 |
| 3. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24-TER, D.LGS. 231) | 56 |
| 3.1. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 56 |
| 3.2. Principi generali di condotta | 56 |
| 3.3. Protocolli | 57 |
| 3.4. Controlli dell'OdV | 58 |
| 3.5. Segnalazioni all'OdV | 59 |

| | |
|---|-----|
| 4. REATI SOCIETARI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ARTT. 25-TER E 25-DECIES, D.LGS. N. 231) | 60 |
| 4.1 Processi sensibili identificati e valutazione del rischio | 60 |
| 4.2 Principi di condotta e protocolli | 62 |
| 4.3 Protocolli | 65 |
| 4.4 Segnalazioni all'OdV | 66 |
| 5. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231) | 68 |
| 5.1. Individuazione dei processi sensibili e valutazione dei rischi | 68 |
| 5.2. Principi di condotta e protocolli | 71 |
| 5.3 Segnalazioni all'OdV | 79 |
| 6. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231) | 80 |
| 6.1. Processi sensibili identificati e valutazione del rischio | 80 |
| 6.2. Principi generali di comportamento | 80 |
| 6.3 Protocolli | 80 |
| 6.4 Segnalazioni all'OdV | 81 |
| 7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI E' SOGGIORNO IRREGOLARE (ARTICOLO 25-DUODECIES, D.LGS. N. 231) | 82 |
| 7.1 Processi sensibili identificati e valutazione del rischio | 82 |
| 7.2 Principi generali di condotta | 82 |
| 7.3 Protocolli | 83 |
| 7.4 Segnalazioni all'OdV | 84 |
| 8. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231) | 85 |
| 8.1 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - decreto legislativo n. 81/2008 | 85 |
| 8.2 Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 88 |
| 8.3 Principi generali di condotta | 88 |
| 8.4 Protocolli | 89 |
| 8.5 Segnalazioni all'OdV | 92 |
| 9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231) E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES,1 D. LGS. 231) | 94 |
| 9.1 Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 94 |
| 9.2 Principi generali di condotta | 95 |
| 9.3 Protocolli | 97 |
| 9.4 Segnalazioni all'OdV | 98 |
| 10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231) | 99 |
| 10.1 Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 99 |
| 10.2 Principi generali di condotta | 99 |
| 10.3 Protocolli | 100 |
| 10.4 Segnalazioni all'OdV | 100 |
| 11. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231) | 101 |
| 11.1 Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi | 101 |
| 11.2 Principi generali di condotta e protocolli | 101 |
| 11.3. Segnalazioni all'OdV | 103 |

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Appendice contenente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

In aggiunta, sono considerati parte integrante ed essenziale del presente Modello Organizzativo, il Codice di Condotta di Google, il Codice di Condotta dei Fornitori e tutte le procedure e le policy citate nel presente documento sono considerate parte integrante ed essenziale del presente Modello Organizzativo.

Definizioni

| | |
|--|--|
| "Linee Guida Cofindustria" | fa riferimento alle Linee Guida di Cofindustria per lo sviluppo dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. |
| "Dipendenti" | tutti i dipendenti di Google Italy S.r.l. |
| "Gap Analysis" | si riferisce al report predisposto per i processi sensibili, confrontando le regole generali contenute nel Modello Organizzativo (che risponde ai requisiti del D.lgs. 231/01) con le effettive modalità operative precedentemente adottate da Google. |
| "Google Italy" o "la società " | si riferisce a Google Italy S.r.l. |
| "Gruppo" | Società controllate o controllanti di Google Italy S.r.l. che intrattengono rapporti d'affari con quest'ultima. |
| "Legge 231/2001" o "Decreto Legislativo 231" o "Decreto 231" o "D.Lgs. 231" | Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. |
| "Management" | persone che rappresentano o gestiscono la società. |
| "Contratti collettivi nazionali di lavoro" | i contratti collettivi nazionali (anche conosciuti come C.C.N.L.) applicati da Google Italy S.r.l. e le società del Gruppo che impiegano soggetti destinatari del presente Modello. |
| "Modello Organizzativo" o "Modello" | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 23/01 adottato da Google Italy S.r.l. |
| "Reati presupposto" | Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, applicabili agli enti ed elencati nell'Allegato 2 "Appendice elenco reati presupposto ex D.Lgs. 231/01". |
| "Procedure" o "Policy" | si tratta delle procedure aziendali e delle policy esistenti che l'azienda mette a disposizione dei dipendenti secondo le modalità previste dalle stesse. |

| | |
|--|---|
| "Protocolli" | si tratta di disposizioni procedurali e metodologiche previste dal Modello Organizzativo di Google Italy Srl in relazione ai Reati da prevenire e individuati come applicabili alla Società dal documento di <i>Risk Assessment</i> . |
| "Pubblica Amministrazione" | la pubblica amministrazione, compresi i suoi funzionari e gli incaricati di pubblico servizio. |
| "Destinatari" | i destinatari del Modello (quali, ad esempio, gli Amministratori, i membri del Collegio Sindacale, i componenti degli organi sociali interni di Google Italy S.r.l., i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e tutto il personale che opera nell'interesse di Google Italy anche sulla base di contratti di servizio, ecc.) |
| "Valutazione del rischio" | analisi delle attività svolte dalla Società, finalizzata all'individuazione delle aree sensibili. |
| "Area sensibile", "Processo sensibile" o "Attività sensibile" | attività/reparti nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01. |
| "Organismo di Vigilanza" | è l'organo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso. |
| "Terzi contraenti" | qualsiasi terza parte che abbia un rapporto commerciale con Google Italia (ad esempio, fornitori, consulenti, professionisti esterni). |

Executive Summary

Per quanto riguarda il contenuto e la struttura del Modello Organizzativo di Google Italy Srl, quest'ultimo si compone di (i) una Parte Generale e (ii) una Parte Speciale.

(i) Parte Generale

La Parte Generale comprende:

- Una breve descrizione del contesto normativo e, più in dettaglio, delle principali disposizioni del Decreto 231 in base alle quali gli enti, le società e le associazioni possono essere ritenuti direttamente responsabili per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri apicali e/o da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti apicali (tra i quali rientrano i dipendenti, ma anche i consulenti e i partner commerciali in genere). In questa sezione sono state inoltre elencate le c.d. "famiglie di reato" previste dal Decreto 231 la cui commissione può generare la responsabilità della Società e le modalità con cui deve essere redatto, adottato ed attuato un Modello Decreto 231 affinché una società possa beneficiare dell'esenzione dalla suddetta responsabilità o attenuare le relative sanzioni.
- Informazioni sull'attività e sulla struttura organizzativa di Google Italy Srl ed elenco dei principali strumenti di governance adottati dalla Società e dal Gruppo. Questa sezione chiarisce inoltre che: (a) il Modello Organizzativo ex Decreto 231 di Google Italy Srl recepisce i principi e le procedure etiche promosse da Google a livello globale e che (b) tali principi e procedure sono stati integrati con protocolli *ad hoc* elencati nella Parte Speciale del Modello Organizzativo e specificamente applicabili a Google Italy Srl, creando così un sistema di compliance che tiene conto, da un lato, del contesto multinazionale in cui la Società opera e, dall'altro, della necessità di rispettare le specifiche disposizioni della legislazione italiana, la giurisprudenza in materia, nonché le *best practice* locali di compliance.
- Informazioni sulla metodologia di costruzione del Modello 231, compresa la descrizione delle varie fasi che sono state svolte ai fini della costruzione del Modello 231 della Società (ovvero il "*Risk Assessment*", la "*Gap Analysis*" e l'Implementazione del sistema di controllo interno).

- Descrizione dei requisiti, dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) da nominare ai sensi del Decreto 231 contestualmente all'adozione del Modello al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento.
- La descrizione dei flussi informativi da indirizzare all'Organismo di Vigilanza, che costituisce un elemento essenziale del Modello Organizzativo ex Decreto 231. A tale specifico riguardo, tutte le funzioni aziendali, con particolare riferimento a quelle che sono state individuate come coinvolte nelle attività sensibili, sono tenute a portare informazioni all'attenzione dell'OdV qualora tali informazioni siano inerenti all'attuazione e al rispetto del Modello 231. Si precisa che, una volta nominato, l'OdV definirà le regole di dettaglio di un flusso periodico di informazioni da ricevere da parte di alcune funzioni aziendali al fine di consentire un'agevole attività di monitoraggio.
- Informazioni sul processo di segnalazione interna di Google Italy Srl in conformità alle disposizioni obbligatorie del Decreto 231 e del D.Lgs. n. 24/2023. Questa sezione del Modello 231 prevede anche il divieto di ritorsioni o discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti dei segnalanti in buona fede per motivi legati direttamente o indirettamente alla loro segnalazione, che è anche un principio inderogabile del Decreto 231 e del D.Lgs. 24/2023, la cui violazione è soggetta all'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo medesimo.
- Una sezione dedicata alla formazione, all'informazione e alla sensibilizzazione sul Modello 231 secondo cui, affinché il Modello sia efficacemente attuato e applicato, la Società deve garantire una corretta diffusione dei suoi contenuti e principi.
- L'applicabilità delle sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni del Modello 231 perpetrate dal personale, dagli amministratori e dai terzi contraenti di Google Italy Srl, obbligatorio ai sensi del Decreto 231. Il Modello 231 prevede anche sanzioni nei confronti di chi compie ritorsioni, discriminazioni o comunque pregiudica illegittimamente i segnalanti in buona fede, nonché nei confronti di chi compie gravi negligenze o segnalazioni errate che si rivelano infondate.

(ii) Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello Organizzativo individua le attività di Google Italy Srl a potenziale rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 (aggiornata alla data di completamento del *Risk Assessment*) e descrive le policy e le procedure volte a prevenire la commissione di tali reati che, come detto, recepiscono e integrano il sistema di compliance adottato da Google a livello di Gruppo.

Le aree di rischio individuate come rilevanti sono riportate nel Documento di Valutazione del Rischio e sono state raggruppate in base alla tipologia di reati applicabili a ciascuna di esse. In particolare, le aree di rischio rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società sono state suddivise come segue:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Reati informatici e trattamento illecito dei dati
3. Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale
4. Reati societari (compresi i reati contabili e la corruzione privata) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
5. Reati tributari
6. Abusi di mercato
7. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare
8. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
9. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori
10. Reati in materia di violazione del diritto d'autore
11. Reati ambientali.

I - PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* (di seguito anche **"Legge 231/2001"** o **"Decreto Legislativo 231"** o **"Decreto 231"** o **"D.Lgs. 231"**), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori in genere.

Ai sensi del D.lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231.

In particolare, le sanzioni amministrative con cui le società possono essere punite ai sensi della Legge 231/2001 rientrano in due grandi categorie: **sanzioni pecuniarie** e **sanzioni interdittive**.

Con l'unica eccezione dei reati di abuso di mercato, in relazione ai quali le società possono essere punite con una multa fino a 10 volte il profitto ottenuto dalla condotta

¹ Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

criminale, le sanzioni pecuniarie vanno da un **minimo di 25.800 euro** (circa) a un massimo di **1,55 milioni di euro** (circa). Le multe possono essere aumentate di un terzo in caso di reati societari e fiscali, se la società ha ottenuto un profitto significativo dalla condotta criminale.

Le misure interdittive sono le seguenti:

- sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di qualsiasi autorizzazione, licenza o permesso posseduto dalla società in relazione al ramo d'azienda connesso all'illecito penale;
- divieto di contrattare e stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che si tratti di contratti relativi a servizi pubblici;
- esclusione da agevolazioni e contributi o revoca di agevolazioni e contributi già concessi all'impresa;
- divieto di pubblicizzare i beni o i servizi dell'azienda.

Le sanzioni interdittive potrebbero essere applicate alla società anche come rimedio pre-giudiziale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) l'esistenza di gravi prove indiziarie che suggeriscono che la società possa, di fatto, essere ritenuta responsabile per il reato commesso dalle persone giuridiche; e (ii) l'esistenza di elementi specifici e fondati che indichino un rischio effettivo che un reato dello stesso tipo di quello perseguito possa essere commesso dalle persone giuridiche nell'interesse o a vantaggio della società.

Quando l'azienda viene condannata a qualsiasi misura interdittiva, come **pena accessoria** il tribunale penale può anche ordinare la pubblicazione di tale decisione in uno o più giornali. Inoltre, in caso di condanna, il tribunale ordinerà sempre la confisca di qualsiasi profitto derivante dal reato o del prezzo pagato per la sua commissione. Lo stesso profitto può essere confiscato come rimedio pre-giudiziale.

La responsabilità amministrativa può essere esclusa, tra l'altro, se, prima della commissione del reato, la società ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la fattispecie di reato verificatasi².

² Nel caso in cui il reato sia commesso dai vertici aziendali, la società potrebbe non essere responsabile se è in grado di dimostrare che: (i) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare su tali operazioni, sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato delegato ad un organismo di vigilanza interno alla persona giuridica dotato di poteri di iniziativa e di controllo; (iii) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente un adeguato Modello di

Inoltre, in tutti i casi in cui sono previste sanzioni interdittive, la società può escluderne l'applicazione se, prima della fase processuale, decide di: (i) risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze del reato; (ii) dotarsi di un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la fattispecie di reato verificatasi; (iii) mettere a disposizione il profitto per la confisca³.

La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui i soggetti apicali e/o i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, una società può essere ritenuta responsabile solo per i reati ivi espressamente elencati (si rimanda all'elenco dettagliato che segue), se commessi per suo conto o a suo vantaggio dai soggetti individuati dall'art. 5, comma 1, della stessa Legge 231/2001.⁴

I reati elencati nella Legge 231/2001 possono essere raggruppati, per comodità, nelle seguenti categorie⁵:

- Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (quali a titolo esemplificativo: corruzione, concussione, malversazione di erogazioni pubbliche, traffico di influenze, truffa a danno dello Stato e frode informatica a danno dello Stato, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente⁶) di cui agli artt. 24 e 25 della Legge 231/2001;⁷

Organizzazione, Gestione e Controllo; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui al punto (ii).

Quando il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

³ Articolo 5, comma 2, della Legge 231/2001: "Responsabilità dell'ente - L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito per conto proprio o di terzi".

⁴ L'articolo 23 della Legge 231/2001 prevede inoltre la possibilità di punire la società sanzionata con una sanzione o un provvedimento restrittivo, in caso di violazione degli obblighi o dei divieti connessi alle suddette sanzioni durante lo svolgimento della propria attività.

⁵ Si ricorda che l'art. 24-bis è stato modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che ha introdotto nella disciplina della Legge 231/2001 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003, di false dichiarazioni al Garante della Privacy di cui all'art. 168 del D.Lgs. 196/2003 e di inosservanza dei provvedimenti del Garante della Privacy di cui all'art. 170 del D.Lgs. 196/2003. Tuttavia, tale decreto legge non è stato successivamente convertito in legge nella parte relativa a tali reati.

⁶ La legge 137/2023, di conversione del decreto legge n. 105/2023, è intervenuta anche sul catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231, inserendo tra i c.d. "reati presupposti" i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

⁷ Si tratta dei seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p., comma 2, n. 1), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 640 c.p.). 1), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla

- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (quali accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati o sistemi informatici, di cui all'art. 24-bis della Legge 231/2001);⁸
- Reati contro la fede pubblica (come la falsificazione di monete, carte di credito, valori di bollo e segni distintivi, di cui all'art. 25-bis della Legge 231/2001);⁹
- Reati contro l'industria e il commercio (quali lesione della libertà dell'industria e del commercio, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 25-bis.1 della Legge 231/2001);¹⁰
- Reati societari (quali false comunicazioni sociali, controlli impediti, influenza illecita sulle assemblee, richiamati dal comma 25-ter della Legge 231/2001, come modificato dalla Legge 262/2005, dal Decreto Legislativo 39/2010, dalla Legge 69/2015 e, più recentemente, dal Decreto Legislativo 38/2017);¹¹

corruzione e corruzione di membri delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee, di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

⁸ L'art. 24-bis è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'art. 7 della Legge 48/2008. Tale articolo prevede i reati di: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 617-quinquies c.p.) (635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁹ L'art. 25-bis è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17, comma 7 lett. a) n. 1) della Legge 23 luglio 2009.

¹⁰ L'art. 25-bis.1 è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009; si tratta in particolare dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), e vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater), art. 4 L. 350/03.

¹¹ L'art. 25-ter è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'art. 3 del Decreto Legislativo 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, reati minori e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 25-ter c.c. e 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il Decreto Legislativo n. 39/2010 ha abrogato la disposizione dell'art. 2624 del Codice Civile, soppressa dalla Legge 231/2001. Con l'entrata in

- Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (di cui all'art. 25-quater della Legge 231/2001);
- Reati contro la personalità individuale (quali la tratta di persone, la riduzione o il mantenimento in schiavitù, di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies della Legge 231/2001);¹²
- Reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui al comma 25-sexies della Legge 231/2001);¹³
- Reati transnazionali, quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, i delitti di criminalità organizzata (es. associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 24-ter della Legge 231/2001) e i reati di intralcio alla giustizia, purché tali reati presentino i requisiti della "transnazionalità";¹⁴

vigore della Legge 69/2015, sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre, è stato introdotto l'art. 2621-bis nell'elenco dei reati-presupposto ex Legge 231/2001 come "Fatto di lieve entità". Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 38/2017: (i) è stato notevolmente ampliato, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., il novero dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "danno alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di tale "danno"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), ampliando così il novero delle condotte punibili, dal momento che tale riforma punisce ora anche la mera offerta o promessa di denaro o altra utilità; (iii) sulla base del nuovo art. 2635-ter c.c., si prevede che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per l'istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Infine, è stato inserito con D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, il "Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

¹² L'art. 25-quinquies è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e successivamente modificato dalla Legge 223/2016. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (601-bis), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.) pornografia minorile e suo sfruttamento (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) (art. 600-quater. 1 (pornografia virtuale) e 609-undecies (adescamento di minori)). Il comma 25-quater.1 è stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 e si riferisce al reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹³ L'articolo 25-sexies è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'articolo 9, comma 3, della Legge 62/2005. Si tratta dei reati di "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione a commettere insider trading" (art. 184 del D.Lgs. 58/1998) e "manipolazione del mercato" (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).

¹⁴ I reati transnazionali non sono stati direttamente inclusi nella Legge 231/2001, ma questa normativa è applicabile ad essi ai sensi dell'articolo 10 della Legge 146/2006. Ai fini della suddetta legge, si considera reato transnazionale un reato punibile con la reclusione non inferiore a quattro anni, se è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché se: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, gestione o controllo avvenga in un altro Stato; c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 74 del DPR 309/1990). Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291-quater D.P.R. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Il 7 gennaio 2017 è entrata in vigore la legge 236/2016. Di conseguenza, è stato inserito nel Codice Penale l'articolo 601-bis (ovvero "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), a cui è stato esteso il disposto dell'articolo 416, comma 6, del Codice Penale (ovvero "Associazione per delinquere"). La ratio è stata quella di inserire l'art. 601-bis c.p. nella Legge 231/2001, limitatamente alle ipotesi di reato di cui all'art. 416, comma 6.

- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi, di cui all'art. 25-septies della Legge 231/2001);¹⁵
- L'art. 25-septies della Legge 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.);¹⁶
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231);¹⁷
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies della Legge 231/2001);¹⁸
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies della Legge 231/2001);¹⁹
- Reati ambientali (art. 25-undecies della Legge 231/2001, come modificato dalla Legge 68/2015);²⁰

¹⁵ L'art. 25-septies della Legge 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.).

¹⁶ L'art. 25-octies è stato introdotto nella Legge 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

¹⁷ L'articolo 25-octies.1 è stato introdotto nel Decreto Legislativo n. 231 dal Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021. Tale disposizione prevede, tra l'altro, alcune modifiche al codice penale attraverso l'integrazione del reato di cui all'art. 493-ter c.p., rubricato "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti", al fine di ricomprendere le condotte relative a sistemi di pagamento diversi dal contante, quali le valute elettroniche e virtuali. Inoltre, è previsto un nuovo articolo 493-quater del Codice Penale per la "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", che punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, metta a disposizione o on qualsiasi modo procuri a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici destinati a commettere principalmente reati in materia di strumenti di pagamento o specificamente adattati a tale scopo. Infine, il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. è aggravato nel caso in cui dalla condotta derivi un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale. La legge 137/2023 ha convertito in legge il decreto legge n. 105/2023 che, tra gli altri, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del D Lgs. 231 il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

¹⁸ L'articolo 25-novies è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a), terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁹ L'art. 25-decies è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto nelle disposizioni della legge 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

²⁰ L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto nella disciplina della Legge 231/2001 alcune fattispecie sia di reato (punibili a titolo di dolo) che di contravvenzione (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, controlli e comunicazioni alle autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzata in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica di siti che determinano l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di un illecito penale, punito a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006. 259 e 260 del D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) comma 260-bis del D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, Legge 231/2001);²¹
- Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies della Legge 231/2001);²²
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o scommesse e gioco d'azzardo mediante apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);²³
- Reati tributari²⁴
- Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231).²⁵

scheda cartacea alterata; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta dei casi in cui, nell'esercizio di un impianto, si superano i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò comporta anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati inseriti nell'elenco dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231 i seguenti reati: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

²¹ L'articolo 25-duodecies è stato introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012. Tale articolo prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono più di tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dal terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice Penale.

²² L'art. 25-terdecies è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", che ha introdotto nelle disposizioni della legge 231/2001 il reato di razzismo e xenofobia previsto dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 del 13 ottobre 1975, che punisce la condotta di chi (i) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, (ii) istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o (iii) incita, in qualsiasi modo, a commettere o commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che vi sia un reale pericolo di diffusione di propaganda, istigazione o incitamento basati in tutto o in parte sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia dell'Olocausto o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

²³ La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha previsto (art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

²⁴ L'art. 25-quinquiesdecies è stato introdotto dal secondo comma dell'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157. In particolare, per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è punita la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici chiunque, ponendo in essere operazioni simulate oggettive o soggettive ovvero utilizzando documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l'imposta evasa o l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera le soglie indicate dalla legge. Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni fittizie punisce la condotta di chi, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la tenuta, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Infine, con il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, mediante simulazione dispone o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni che rendano in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Rinviano all'Appendice del presente Modello per la descrizione dettagliata dei reati, si ricorda che il D.Lgs. 75/2020 recepisce la Direttiva (UE) 2017/1371, che ha l'obiettivo di introdurre il ricorso al diritto penale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea e di creare un sistema armonizzato di norme per contrastare i reati lesivi del bilancio dell'UE e per meglio tutelare gli interessi finanziari dell'UE e il denaro dei contribuenti europei. In particolare, il D.Lgs. 75/2020 ha previsto la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In relazione alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74, se commessi nell'ambito di un'attività di impresa, il legislatore può disporre di un'autorizzazione a procedere alla loro esecuzione. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

²⁵ Si tratta dei reati previsti dal DPR n. 43 del 23 gennaio 1973.

- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231) e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)²⁶.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'art. 6 del D.lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.lgs. 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati **“Modelli(o)”**), ex. art. 6 commi 2 e 3 del D.lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito **“Organismo di Vigilanza”** oppure **“OdV”**);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

²⁶ Gli artt. (i) 25-septiesdecies e (ii) 25-duodevicies sono stati introdotti dal comma 3 della Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. In particolare, sono state aggiunte all'elenco dei reati presupposto le seguenti fattispecie delittuose: (i) art. 518-bis c.p., Furto di beni culturali; art. 518-ter c.p., Appropriazione indebita di beni culturali; art. 518-quater c.p., Ricettazione di beni culturali; art. 518-octies c.p., Falsità in scrittura privata relativa a beni culturali; art. 518-novies c.p., Violazioni in materia di trasferimento di beni culturali; articolo 518-decies c.p., Importazione illecita di beni culturali; articolo 518-undecies c.p., Uscita o esportazione illecita di beni culturali; articolo 518-duodecies c.p., Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpazione, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; articolo 518-quaterdecies c.p., Contraffazione di opere d'arte; (ii) art. 518-sexies c.p., Riciclaggio di beni culturali; art. 518-terdecies c.p., Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. L'organo "dirigente" ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
3. I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.
4. Non vi è stata omessa o insufficienza di vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

4. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI GOOGLE ITALY SRL

4.1. La realtà organizzativa di Google Italy Srl

...*Omissis*...

4.2 Gli strumenti di *governance* di Google Italy Srl

I principali strumenti di *governance* di cui la Società si è dotata, per quanto riguarda la sua attività in Italia, possono essere riassunti come segue:

- Lo Statuto, redatto sulla base della normativa del paese di costituzione della Società, che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla stessa, contempla anche diverse norme relative al governo societario.
- Il Sistema delle procure e delle deleghe attribuite ai membri del Consiglio di amministrazione e ai vari procuratori nominati.
- *Alphabet Inc. Commitment and Signature Authority Policy.*

- Reporting Lines Google Italy.
- Il Codice di condotta.
- Il Documento di Valutazione dei rischi.
- Le Policy e Procedure aziendali che regolano i principali processi nell'ambito delle varie attività svolte dalla Società.

Il presente Modello recepisce tutti gli stringenti principi etici e le procedure promosse da Google, integrandoli con specifici protocolli applicabili alla Società. Ne deriva un sistema integrato di *compliance* il quale, da un lato tiene conto della realtà multinazionale in cui opera la Società e, dall'altro, persegue una completa adesione agli specifici dettami della normativa italiana e della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231, nonché delle *best practice* locali.

Come verrà dettagliatamente osservato in seguito, il rispetto del sopra descritto sistema di *compliance* è monitorato dall'Organismo di Vigilanza, al quale possono essere trasmesse segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, del Codice di Condotta e di procedure o protocolli in essi contenuti o da essi richiamati.

L'insieme degli strumenti di *compliance* e *governance* sopra descritti e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall' art. 6, comma 2 lett. b, del D.lgs. 231.

4.3. Il Codice di Condotta di Google

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice di Condotta di Google (Codice di Condotta) che si applica a tutti i dipendenti della Società e del Gruppo e che enunciano una serie di principi che devono ispirare le decisioni e i comportamenti quotidiani di tutte le persone appartenenti all'organizzazione. Il Codice di Condotta si compone di un insieme di regole generali, volte a individuare standard comportamentali uniformi e a sottolineare gli obiettivi prioritari e i valori di riferimento che devono ispirare il comportamento di chi agisce nell'interesse e per conto della Società, e di regole specifiche, quali l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti o la gestione dei rapporti con terzi e pubblici ufficiali.

Il Codice di Condotta è reso noto a tutti i destinatari ed esprime i principi etici che Google riconosce come propri e di cui richiede l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il raggiungimento degli obiettivi della Società. Tale Codice di Condotta è parte integrante del presente Modello ed è da considerarsi uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Società, in quanto enuncia le linee guida e i

principi di comportamento che, tra l'altro, partecipano a prevenire i reati disciplinati dal Decreto Legislativo n. 231.

Come meglio specificato di seguito, oltre all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme contenute nel Codice di Condotta, ciascun Destinatario è invitato a segnalare, attraverso gli appositi strumenti messi a disposizione dalla Società, ogni violazione delle suddette norme di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni per conto di Google. Si rinvia ai successivi paragrafi per una puntuale descrizione degli strumenti disponibili per effettuare segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice di Condotta (si veda, in particolare il paragrafo 6.4).

5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

5.1 Premessa

...Omissis...

5.2 Il progetto per la realizzazione del proprio Modello

...Omissis...

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

...Omissis...

6.2. Funzioni e poteri dell'OdV

...Omissis...

6.3. Identificazione dell'OdV

...Omissis...

6.4. Il flusso informativo verso l'OdV ed il canale di segnalazione interno ex D.Lgs. 24/2023

...Omissis...

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231, il Modello Organizzativo, unitamente al divieto di ritorsione ed al sistema disciplinare, deve prevedere il canale di segnalazione interna di cui al D.Lgs. 24/2023. Sul punto, la Società è già dotata di un canale di segnalazione, individuato all'interno del Codice di Condotta e disponibile al link:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53831/index.html>.

...*Omissis*...

6.5. Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi soci

...*Omissis*...

6.6. Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV

...*Omissis*...

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

...*Omissis*...

8. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario o, nel caso di collaboratori esterni, di eventuali segnalazioni agli ordini professionali di appartenenza del soggetto sanzionato.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati, se relativi a lavoratori dipendenti e dirigenti, nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti e applicabili.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare l'interruzione del rapporto di lavoro ovvero la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o dell'art. 1456 - del codice civile.

In aggiunta alle sanzioni di seguito indicate, nel caso di violazioni attribuite a collaboratori esterni, il CdA valuterà l'opportunità di segnalare la violazione all'Ordine Professionale di appartenenza del soggetto coinvolto (ove applicabile) tenendo conto della gravità della violazione commessa.

8.1. (a) Lavoratori dipendenti – (b) Dirigenti

...*Omissis*...

8.2. Consiglio di Amministrazione

...*Omissis*...

8.3. Collaboratori Esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possano comportare grave pregiudizio alla Società, saranno sanzionati con la risoluzione del contratto o del rapporto professionale e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società stessa sulla base delle apposite clausole inserite nei relativi contratti intercorrenti con la Società (si veda il precedente Art. 7).

Ove opportuno, la valutazione relativa all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, ovvero al *Managing director*.

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate all'agente e/o al collaboratore esterno che violi le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, il compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, ovvero la rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi in cui essa è richiesta da disposizioni normative) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

...*Omissis*...

10. I REATI APPLICABILI

...*Omissis*...